



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI PISTOIA E PESCIA

## Regolamento per gli interventi istituzionali

Approvato dal Consiglio Generale in data 13 luglio 2015

### INDICE

1 <i>Oggetto</i>	p. 2
2 <i>Settori ed aree di intervento</i>	p. 2
3 <i>Ambito di attività. Principi e criteri generali</i>	p. 3
4 <i>Modalità di intervento</i>	p. 3
5 <i>Documenti di programmazione</i>	p. 3
6 <i>Erogazioni a favore di soggetti terzi</i>	p. 4
7 <i>Criteri generali delle erogazioni a soggetti terzi</i>	p. 5
8 <i>Criteri per la valutazione delle domande di contributo</i>	p. 6
9 <i>Finanziamenti tramite bando</i>	p. 7
10 <i>Esame delle richieste di contributo tramite bando</i>	p. 8
11 <i>Modalità di erogazione</i>	p. 9
12 <i>Deroghe</i>	p. 10
13 <i>Rapporto annuale e bilancio di missione</i>	p. 10
14 <i>Pubblicità</i>	p. 10
15 <i>Decorrenza e norma transitoria</i>	p. 10

**N.B.** Gli articoli richiamati fra parentesi, senza alcuna ulteriore indicazione, si riferiscono al vigente Statuto della Fondazione.

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri attraverso i quali la Fondazione persegue gli scopi statutari e opera nei settori di intervento definiti a norma di Statuto , al fine di assicurare la massima trasparenza alla propria attività, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Esso è adottato ai sensi dell'art. 4.2 dello Statuto dell'ente per la migliore attuazione di quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4 dello Statuto medesimo, in coerenza con i principi ed i criteri contenuti nella "Carta delle Fondazioni" approvata dall'assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA" (di seguito denominata anche ACRI) il 4 aprile 2012 e nel rispetto del "Protocollo di Intesa" sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza) e la Fondazione in data 22 aprile 2015.

Esso è stato predisposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 27.2 lett. f. dello statuto ed approvato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 24.1 lett. b) dello statuto e dell'art. 3.4 del Decreto Lgs 153/99.<sup>1</sup>

## **ART. 2 – SETTORI E AREE DI INTERVENTO**

**2.1** La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'esclusivo interesse della comunità appartenente al proprio territorio di riferimento.

La Fondazione persegue i propri scopi orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili prevalentemente nei settori "rilevanti" e in via residuale nei settori "ammessi", scelti, fra quelli stabiliti dalla legge<sup>2</sup>, nei documenti di programmazione triennale ed annuale (art. 3.1.).

I settori rilevanti, nel massimo di cinque, sono scelti dal Consiglio Generale e non possono essere modificati per almeno un triennio (art. 3.2).

L'attività della Fondazione nei confronti del territorio di riferimento è strutturata e articolata oltre che per "settori", come stabilito dalla legge in "aree di intervento denominate "area cultura", "area sviluppo", "area servizi alla persona" o "area sociale".

---

<sup>1</sup> Art. 3.4 Decreto Lgs 153/99: Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

<sup>2</sup> D. Lgs 153/99 art.1.1 lett. c-bis) "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. (L'articolo 7 della legge n. 166/02 ha inserito tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità")

L'attività articolata in settori, dovrà pertanto essere ripartita e riepilogata, sia in sede di programmazione che di rendicontazione, fra le aree sopra richiamate, che esprimono in modo più efficace i fondamentali centri di attenzione dell'attività della Fondazione sul territorio.

**2.2** Ai settori rilevanti dovrà essere destinato almeno il 50% delle risorse disponibili determinate secondo il disposto dell'art. 6 dello statuto, in applicazione dell'art. 8.1 lett. d) del Decreto Lgs. 153/99<sup>3</sup> e del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150.

### **ART. 3 - AMBITO DI ATTIVITÀ. PRINCIPI E CRITERI GENERALI**

La Fondazione, salvo casi eccezionali, opera avendo a riferimento il territorio della provincia di Pistoia (art. 2.2 e 2.3). Essa agisce in piena autonomia, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e non discriminazione, osservando criteri di economicità di gestione, trasparenza e pubblicità. La Fondazione orienta la propria attività e la scelta degli interventi volti a perseguire le proprie finalità istituzionali, in base al principio di sussidiarietà.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO**

**4.1** La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali con scelte motivate volte alla migliore utilizzazione delle risorse ed alla efficacia degli interventi attuati.

**4.2** La Fondazione svolge la sua attività istituzionale mediante:

- a) la realizzazione di progetti e iniziative proprie;
- b) l'erogazione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti e iniziative di terzi individuati prevalentemente nell'ambito di bandi tempo per tempo emanati dalla Fondazione e anche mediante apposite convenzioni;
- c) l'esercizio di imprese strumentali, come definite dall'art. 1.1 lett. "h" del Decreto Lgs. 153/99<sup>4</sup> e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, anche assumendo partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori medesimi;
- d) ogni altra modalità ritenuta utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

**4.3** Per realizzare progetti e iniziative proprie o di terzi la Fondazione potrà anche:

- a) agire in collaborazione con altri soggetti;
- b) aderire ad organismi consortili od associativi;
- c) partecipare alla costituzione o aderire ad appositi enti, organismi e società aventi scopi compatibili con quelli statutari.

---

<sup>3</sup> art. 8.1 lett. d) Decreto Lgs. 153/99: Almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai Settori rilevanti;

<sup>4</sup> art. 1.1 lett. h) Decreto Lgs. 153/99 "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione nei Settori rilevanti.

## **ART. 5 – DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

**5.1** L'attività istituzionale è assicurata e svolta prevalentemente secondo le linee indicate nei documenti di programmazione triennale ed annuale approvati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

**5.2** Nel rispetto delle esigenze di economicità della gestione e dell'osservanza di criteri prudenziali, il Documento di programmazione triennale stabilisce, in base alle esperienze acquisite e ai bisogni del territorio - rilevati anche mediante forme di pubblica consultazione - le strategie generali e gli obiettivi da perseguire, le priorità ed i settori di intervento dell'attività erogativa.

Salvo particolari e motivate ragioni di urgenza sono esclusi interventi nei settori di attività non previsti dal documento di programmazione annuale; di ogni eccezione dovrà essere data informazione al Consiglio Generale per la ratifica.

**5.3** Il documento previsionale annuale è approvato dal Consiglio generale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Tale documento:

- a) tiene conto delle linee generali definite dal Documento di programmazione triennale. Esso determina, per il successivo esercizio, l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori e le aree di intervento e fra i progetti propri e di terzi, definendo le modalità di intervento;
- b) tiene conto, per la quantificazione delle risorse da destinare all'attività istituzionale nell'anno di programmazione, dei fondi liberamente disponibili per l'attività d'istituto, del prevedibile risultato gestionale dell'esercizio in corso e delle prospettive dei mercati finanziari;
- c) indica inoltre:
  - l'importo massimo complessivo delle risorse che è possibile destinare, nell'esercizio, a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati di cui all'art. 6.2 primo periodo del presente regolamento;
  - l'importo massimo complessivo delle risorse destinabili, nell'esercizio, a interventi di modesto importo di cui al successivo art. 7.5, riconducibili in ogni caso ai settori di attività definiti dal documento di programmazione triennale.

## **ART. 6 – EROGAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI**

**6.1** Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti pubblici e gli enti privati senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo e la cui attività siano riconducibili ad uno dei settori di intervento della Fondazione, previsti nel documento di programmazione annuale, nonché le imprese strumentali di cui al precedente art. 3.2 lett. c), gli enti e gli organismi partecipati di cui all'art. 3.3 lett.c.) e le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e successive integrazioni e modificazioni.

I programmi di intervento per il finanziamento di iniziative di terzi è sono attuati in modo privilegiato tramite bandi resi pubblici con il loro inserimento nel sito web dell'ente e con adeguate azioni informative.

L'assenza di finalità lucrative deve risultare dall'esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, o riserve o capitale, durante la vita del soggetto; nonché mediante la previsione dell'obbligo che, in caso di scioglimento, il patrimonio netto sia devoluto ad altro soggetto senza fini di lucro o a scopi di pubblica utilità.

Gli enti privati debbono attestare la loro costituzione e le loro finalità mediante atti e documenti appropriati alla verifica; è in facoltà della Fondazione accogliere, sulla base di adeguata motivazione, le domande provenienti da Enti o Comitati costituiti senza formalità, qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti meritevoli e rilevanti.

**6.2** Non sono ammesse erogazioni a favore di:

- d)* singole persone fisiche, salvo per premi di merito, borse di studio o di perfezionamento o di ricerca, borse lavoro o di formazione e preparazione al lavoro e salvo altre misure economiche di sostegno dirette ad incoraggiare l'ingresso dei giovani e delle persone svantaggiate nel mondo lavorativo oppure volte a far loro conseguire una migliore integrazione sociale. Le predette erogazioni e misure economiche saranno assegnate in base a criteri oggettivi o a seguito di selezione comparativa;
- e)* imprese e società commerciali, od enti con fini di lucro;
- f)* organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti politici;
- g)* società e associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica eccetto le associazioni a finalità meramente ricreative;
- h)* enti e organizzazioni che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione. (art. 4.5)

**6.3** Possono essere in ogni caso destinatari di contributi per progetti e iniziative rientranti nei settori statutari previsti nei documenti di programmazione annuale e triennale, gli enti locali territoriali, la Regione Toscana, le strutture sanitarie pubbliche, le istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche e private parificate, le altre amministrazioni pubbliche, gli enti e le istituzioni religiose di qualsiasi confessione.

**6.4** Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Fondazione opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

**ART. 7 – CRITERI GENERALI DELLE EROGAZIONI A SOGGETTI TERZI**

**7.1** Gli interventi della Fondazione a favore di enti pubblici o loro articolazioni non possono costituire forme di supplenza o di sostituzione dei medesimi nella attuazione delle loro funzioni istituzionali né consistere in mero trasferimento di fondi senza indicazione di specifiche finalità.

**7.2** Salvo motivate eccezioni, gli interventi della Fondazione non possono essere destinati a coprire le spese per la gestione ordinaria dei soggetti finanziati.

**7.3** Sono esclusi da tale limitazione gli enti, fondazioni, associazioni e società, che la Fondazione ha contribuito a costituire, o in cui possiede quote di partecipazione, o concorre, con membri da essa designati, alla composizione degli organi statutari o di gestione.

**7.4** Possono essere ammessi al contributo finanziario i progetti di terzi coerenti con le linee generali di indirizzo della Fondazione e rientranti nella programmazione erogativa settoriale stabilita dal Documento previsionale annuale, nonché le tipologie di intervento straordinario proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Consiglio Generale per situazioni di necessità ed urgenza o in caso di calamità naturali. I progetti di terzi nei singoli settori possono riguardare le seguenti tipologie:

- a) conservazione e restauro del patrimonio culturale;
- b) acquisto di opere d'arte e di beni culturali;
- c) acquisto, realizzazione e recupero di strutture immobiliari;
- d) acquisto di beni, attrezzature e dotazioni;
- e) pubblicazioni, biblioteche ed archivi;
- f) progetti di ricerca;
- g) manifestazioni (mostre, convegni, ecc.), purché di riconosciuto valore culturale o scientifico o di interesse per il territorio;
- h) attività di sostegno sociale;
- i) borse di studio e corsi di formazione;
- j) contributi ad enti e società partecipate;
- k) acquisto mezzi di trasporto;
- l) altre tipologie comunque funzionali al perseguimento degli obiettivi programmati.

**7.5** I soggetti terzi beneficiari dei contributi devono possedere la capacità, anche finanziaria, di realizzare e gestire l'iniziativa o il progetto per il quale è richiesto l'intervento della Fondazione, e perseguirne con efficacia ed efficienza gli obiettivi dichiarati. A tale scopo dovranno rilasciare dichiarazione impegnativa.

**7.6** L'eventuale ripetizione di interventi nei confronti di uno stesso destinatario, non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta alla concessione di ulteriori contributi negli esercizi successivi.

**7.7** Con la concessione di contributi la Fondazione non può assumersi, neanche temporaneamente, l'onere del funzionamento del soggetto sovvenzionato, salve le eccezioni previste dal precedente secondo comma.

**7.8** La comunicazione della delibera di assegnazione del contributo non costituisce per la Fondazione fonte di obbligazione passiva verso il destinatario (art. 4.7).

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare i contributi concessi (art. 4.7).

**7.9** Le decisioni del Consiglio di amministrazione in ordine agli interventi nei vari settori e nella valutazione e selezione dei progetti sono autonome ed insindacabili. (art. 4.7)

## **ART. 8 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

**8.1** La Fondazione prende in esame solo le richieste dalle quali sia possibile individuare il contenuto dell'intervento, i soggetti coinvolti, i beneficiari, gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse finanziarie e i tempi occorrenti per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa cui si riferiscono.

In particolare le domande di contributo dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a)* identità e natura del soggetto richiedente e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa;
- b)* settore cui il progetto si riferisce;
- c)* ambito territoriale relativo;
- d)* descrizione dettagliata del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare;
- e)* obiettivi perseguiti, tipologia e beneficiari ultimi del progetto/iniziativa;
- f)* costo complessivo del progetto con la dettagliata indicazione delle singole categorie di spesa e del relativo importo;
- g)* piano finanziario per la copertura integrale del costo per la realizzazione del progetto, con la indicazione degli altri soggetti finanziatori, allegando o obbligandosi a produrre la dichiarazione di impegno dei soggetti medesimi;
- h)* benefici e opportunità derivanti dall'iniziativa;
- i)* soluzioni progettuali adottate e impegno a trasmettere le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti;
- j)* impegno a presentare le attestazioni di disponibilità degli enti e soggetti esterni disposti a collaborare al progetto o all'iniziativa.

**8.2** In linea generale la Fondazione:

- a)* salvo motivate eccezioni, prende in considerazione solo progetti nuovi, non ancora avviati, e di adeguata consistenza e rilevanza;
- b)* non accoglie, salvo motivate eccezioni, la ripetizione di interventi su progetti già finanziati in precedenza, salvo si tratti di progetti pluriennali che prevedano, fino dall'inizio, finanziamenti ripartiti nel tempo;
- c)* non consente la presentazione sul medesimo bando di più di una domanda di contributo da parte dello stesso soggetto, salvo si tratti di enti locali o di aziende sanitarie pubbliche, a cui il Consiglio di Amministrazione può consentire più di una domanda fissandone il numero massimo;
- d)* esclude il finanziamento di progetti sostenuti da altre Fondazioni di origine bancaria, salvo preventivi accordi di collaborazione;
- e)* valuta i progetti per la loro valenza intrinseca, evitando ogni parzialità e discriminazione.

**8.3** Ogni singola iniziativa è valutata in rapporto alla rispondenza del progetto ai programmi della Fondazione nonché agli obiettivi fissati dai bandi pubblici.

In particolare nella valutazione delle domande di contributo si tiene conto dell'esistenza o meno dei seguenti aspetti:

- a)* originalità e qualità del progetto e sua idoneità a conseguire efficacemente gli obiettivi dichiarati;

- b)* congruità del rapporto tra mezzi disponibili ed obiettivi perseguiti;
- c)* affidabilità del soggetto richiedente nonché esperienza dallo stesso maturata nel settore di attività interessato e nella realizzazione di altri progetti;
- d)* congruità del costo complessivo rispetto al progetto proposto;
- e)* esistenza di altri soggetti finanziatori ed entità del loro apporto;
- f)* completezza della documentazione fornita.

**8.4** La Fondazione, in relazione ai progetti e alle richieste di contributo presentate da terzi, può, in via eccezionale e con adeguata motivazione, trasferire alcuni di essi fra i progetti e le iniziative proprie, sostenendone l'onere finanziario ed organizzativo anche in collaborazione con il soggetto proponente.

**8.5** La Fondazione può assegnare contributi di modesto importo unitario per un'entità complessiva non superiore a quella stabilita nel Documento previsionale annuale. I soggetti beneficiari di contributi di importo non superiore a quello determinato annualmente dal Consiglio Generale nel documento previsionale possono essere dispensati, in tutto o in parte, dalla presentazione della documentazione iniziale e finale e dal rendiconto previsti in via ordinaria. Essi dovranno in ogni caso rilasciare ricevuta della somma percepita e dichiarare sotto la propria responsabilità l'avvenuta attuazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce, fornendone, per quanto possibile, adeguata dimostrazione.

## **ART. 9 – FINANZIAMENTI TRAMITE BANDI**

**9.1** Il finanziamento di progetti di terzi, di cui al precedente art. 5, viene attuato in modo privilegiato mediante bandi predisposti dal Consiglio di amministrazione e pubblicati sul sito web dell'ente nonché resi conoscibili mediante adeguate azioni informative.

**9.2** I bandi devono contenere e specificare:

- a)* i settori in cui devono essere realizzati i progetti e le iniziative per i quali è richiesto il contributo;
- b)* il relativo ambito territoriale;
- c)* i requisiti che devono possedere i soggetti interessati alla presentazione della domanda;
- d)* gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione;
- e)* l'entità dello stanziamento destinato alle erogazioni;
- f)* le condizioni di accesso, il termine per la presentazione delle domande e la relativa modalità di trasmissione;
- g)* i criteri adottati per selezionare le domande;
- h)* la previsione del termine massimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione deve comunicare l'esito del bando agli interessati;
- i)* gli indicatori di efficacia dei progetti da finanziare laddove ciò sia possibile in conformità alle buone pratiche generalmente applicate nei rispettivi ambiti;



- j) l'indicazione che la Fondazione può effettuare controlli nel corso e al termine del progetto, con facoltà di sospendere o revocare il contributo al riscontro di situazioni irregolari;
- k) le modalità con cui deve essere assicurata l'evidenza della Fondazione quale soggetto finanziatore del progetto o dell'iniziativa accolta;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

**9.3** I soggetti che intendono ottenere finanziamenti sulla base di un bando della Fondazione, debbono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo. Non sono accettate le richieste che non rispettino le prescrizioni ivi contenute.

**9.4** Le richieste di contributo presentate nell'ambito dei bandi della Fondazione vengono esaminate dal Consiglio di amministrazione entro un massimo di quattro mesi dal termine di presentazione ivi stabilito.

#### **ART. 10 - ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO TRAMITE BANDO**

**10.1** Le domande pervenute sono preliminarmente esaminate dagli uffici della Fondazione per accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi, la loro regolarità formale e la loro rispondenza agli altri requisiti richiesti per l'erogazione di contributi.

**10.2** Gli uffici della Fondazione possono richiedere la documentazione integrativa necessaria per la migliore valutazione del progetto.

La Fondazione può assumere informazioni ed effettuare visite finalizzate ad acquisire ulteriori elementi utili all'istruttoria.

**10.3** Completato l'esame, il Direttore formula le proprie osservazioni sulla domanda che attengono principalmente alla verifica della sostenibilità e fattibilità, anche finanziaria, del progetto o iniziativa presentata, nonché la coerenza della stessa con le linee di indirizzo della Fondazione, per la successiva valutazione del Consiglio di amministrazione a cui spetta il compito deliberativo in ordine alle erogazioni.

**10.4** Il Consiglio di amministrazione può costituire, al proprio interno o anche con la partecipazione di soggetti esterni, apposite commissioni per la valutazione dei progetti presentati da terzi nell'ambito di specifici bandi.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Direttore, procede ad una valutazione comparata delle domande nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le linee programmatiche della Fondazione e con gli obiettivi perseguiti dallo specifico bando;
- b) originalità del progetto, sua capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati ed efficacia dell'intervento in termini di risultato atteso o di soluzione dei bisogni sociali rilevati;
- c) esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativa alla domanda;

- d) esistenza di altri soggetti che finanziano lo stesso progetto e consistenza di tali finanziamenti;
- e) possibilità di verifica dei risultati.

## **ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE**

**11.1** Le determinazioni, positive o negative del Consiglio di amministrazione, sulle richieste di contributo sono comunicate *ai* richiedenti per iscritto o posta elettronica, normalmente entro 30 giorni dalla data di deliberazione del medesimo Organo.

**11.1** Il Direttore sovrintende alle procedure di erogazione e assicura che le deliberazioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

**11.2** Con la comunicazione del contributo, è trasmesso al beneficiario un modulo di accettazione contenente le formalità da espletare ed i documenti da produrre per ottenere l'effettiva erogazione del contributo medesimo.

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato.

**11.3** L'erogazione del contributo deliberato è effettuata di norma mediante bonifico bancario intestato al richiedete/beneficiario ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro presentazione:

- a) della documentazione di spesa fiscalmente in regola, comprovante la spesa sostenuta;
- b) di una dettagliata relazione sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti, accompagnata da una adeguata documentazione fotografica. La Fondazione si riserva di predisporre uno schema della relazione finale con le informazioni, notizie e documenti da fornire.

Nel caso di progetti complessi o per comprovate necessità, l'erogazione può avvenire sulla base di stati di avanzamento.

Il Consiglio di amministrazione può motivatamente disporre, in particolari circostanze, l'erogazione anticipata, in misura parziale o totale, del contributo concesso.

I progetti e le iniziative finanziate devono essere realizzate entro un anno dalla comunicazione di concessione del contributo, salvo diverso termine indicato nella comunicazione medesima e ad eccezione dei progetti sottoposti a "convenzione per gli interventi finanziari diretti all'organizzazione, alla partecipazione ed alla realizzazione di iniziative e attività culturali" di cui al DPR 22.12.86 n. 917 art. 15 lett. h)".

Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario, la Fondazione può concedere una o più proroghe del termine come sopra assegnato.

**11.4** Il contributo concesso deve intendersi proporzionale alla spesa complessiva richiesta nonché a quella effettivamente sostenuta per il progetto finanziato.

In caso di attuazione parziale del progetto inizialmente presentato, con sostenimento di una minore spesa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Tale condizione deve essere esplicitamente comunicata al beneficiario nella lettera di concessione del contributo e dallo stesso accettata.

La presente norma si applica anche ai contributi concessi in misura inferiore a quella richiesta dai proponenti nella domanda, una volta che il contributo stesso sia stato accettato dai beneficiari con espressa dichiarazione che il progetto relativo sarà integralmente realizzato.

**11.5** I contributi deliberati non possono essere erogati nei casi in cui:

- a)* l'iniziativa ammessa al contributo non sia stata realizzata nei termini indicati nella delibera di concessione, salvo proroghe debitamente autorizzate;
- b)* non venga presentata la documentazione richiesta di cui al precedente punto 11.3;
- c)* sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento senza il preventivo assenso della Fondazione;
- d)* in ogni caso in cui il beneficiario, anche per cause sopravvenute, non risulti più in grado di attuare il progetto o comunque riveli di essere soggetto inaffidabile.

Il contributo concesso per la realizzazione di una determinata iniziativa non può essere destinato ad altra e diversa iniziativa, per la quale il soggetto beneficiario del contributo potrà presentare nuova ed autonoma richiesta, che sarà valutata a norma del presente regolamento.

## **ART. 12 – DEROGHE**

Il Consiglio di amministrazione può, in via eccezionale e straordinaria e con adeguata motivazione, derogare alle norme ed alle procedure stabilite nel presente regolamento, dandone esauriente informativa al Consiglio Generale.

## **ART. 13 – RAPPORTO ANNUALE E BILANCIO DI MISSIONE**

Il Consiglio di amministrazione riferisce sull'attività svolta mediante l'assegnazione di contributi a favore di terzi, in un'apposita sezione del Bilancio di missione, tenendo distinti quelli concessi nell'ambito di bandi pubblici, da quelli eventualmente concessi al di fuori di essi. Il Bilancio di missione comprende inoltre l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi della Fondazione e il relativo importo, salvo per le erogazioni di cui all'art. 8.5 che possono anche essere indicate nel loro importo complessivo.

## **ART. 14 – PUBBLICITÀ**

**14.1** I documenti di programmazione annuale e triennale, il bilancio di esercizio e quello di missione ed i regolamenti aventi rilevanza esterna sono resi pubblici mediante:

- a)* pubblicazione sul sito web della Fondazione e segnalazione sui mezzi di informazione più diffusi sul territorio provinciale;
- b)* consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità indicate sul sito web della Fondazione;
- c)* ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di amministrazione.



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI PISTOIA E PESCIA

**14.2** I bandi per contributi a terzi sono resi pubblici mediante:

- a) pubblicazione sul sito web della Fondazione e segnalazione sui mezzi di informazione più diffusi sul territorio provinciale;
- b) consegna a chiunque ne faccia richiesta;
- c) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 15 – DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Generale.

Ai contributi deliberati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni del regolamento previgente .